

## **XXXVI CONGRESSO NAZIONALE FORENSE**

**Torino 16-17-18 ottobre 2025**

**MOZIONE CONGRESSUALE**

### **COMPENSO DEL DIFENSORE D'UFFICIO**

**Su iniziativa:**

**Presentatori: Avvocati Michela Biancalana, Francesco Crisi, Ermes Farinazzo e Ilario Taddei**

**Premesso:**

- che l'istituto della difesa d'ufficio rappresenta una dei punti cardine di una civiltà giuridica in quanto garantisce, fin dall'avvio del procedimento penale, a tutti il diritto alla difesa tecnica dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato allo scopo di salvaguardare i diritti dell'individuo garantiti dalla Costituzione;
- che il difensore d'ufficio, pur essendo nominato nel caso in cui l'indagato o l'imputato non abbia un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo e pur non essendo legato da un rapporto fiduciario con la persona assistita, ha comunque l'obbligo di prestare la propria attività nel rispetto degli obblighi previsti specificatamente dalla normativa e può essere sostituito solo per giustificato motivo;
- che l'art. 31 disp. att. c.p.p. riconosce espressamente che "l'attività del difensore d'ufficio è in ogni caso retribuita";
- che il difensore d'ufficio deve essere pagato dall'assistito, salvo che quest'ultimo abbia le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel qual caso il compenso del difensore d'ufficio sarà liquidato dall'A.G. e posto a carico dello Stato;
- che il diritto al compenso del difensore d'ufficio è regolato dal Testo Unico sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002), il quale prevede espressamente che la liquidazione sia effettuata "al termine di ciascuna fase o grado del processo";
- che l'art. 116 D.P.R. 115/2002 prevede che l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82, ovvero sono pagate dallo Stato, solo dopo che il difensore abbia dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali;
- che l'art. 117 D.P.R. 115/202 prevede invece a favore del difensore d'ufficio della persona assistita che sia stata formalmente dichiarata irreperibile, il pagamento del compenso direttamente a carico dello Stato, salvo ripetizione delle somme anticipate in caso di successiva reperibilità del

soggetto;

- che l'art. 118 D.P.R. 115/2002, pone direttamente a carico dello Stato la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore d'ufficio del minore, comunicando il decreto di pagamento a favore del difensore d'ufficio ai familiari del minore, contestualmente alla richiesta della documentazione reddituale, onde verificare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In mancanza sarà lo Stato ad azionarsi nei confronti del minore e dei suoi familiari per ripetere le somme già anticipate.

Tutto ciò premesso e considerato, chiede al Congresso Nazionale Forense di impegnare l'Organismo Congressuale Forense e il Consiglio Nazionale Forense affinché promuovano un'iniziativa diretta all'armonizzazione e quindi al superamento della diversità di disciplina esistente in tema di remunerazione del difensore di ufficio di persona maggiorenne o del minore.